



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 143

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SCHMID" P.ED. 4624 C.C. TRENTO - OPERA 4371. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE.

Il giorno 06.07.2020 ad ore 08.42 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Andreatta Alessandro**
 vicesindaco **Franzoia Mariachiara**
 assessori **Bungaro Corrado**
 Maule Chiara
 Salizzoni Alberto
 Stanchina Roberto
 Uez Tiziano

Assenti: assessori **Gilmozzi Italo**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/152 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale 12.06.2017 n. 109 è stato approvato in linea tecnica, ai fini della definitiva concessione del finanziamento provinciale (Fondo Unico Territoriale), il progetto esecutivo per l'ampliamento scuola primaria A. Schmid - p.ed. 4624 C.C. Trento, dell'importo complessivo di euro 1.455.000,00, di cui euro 1.273.164,00 per lavori (oneri per la sicurezza compresi e da maggiorare dell'i.v.a.);
- con determinazione del Servizio Attività edilizia 16.08.2017 n. 51/51 è stata finanziata la spesa e sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori;
- in data 11.01.2018, in seguito a procedura negoziata esperita dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), i lavori sono stati aggiudicati all'Associazione temporanea tra le Imprese (ATI) Costruzioni ICES S.r.l. (capogruppo), Elettrica S.r.l. (mandante) e Carpenteria Holler Silvio e Figli S.n.c. (mandante) che ha offerto un importo complessivo di euro 1.159.979,34 (i.v.a. esclusa) in seguito al ribasso percentuale del 9,174%;
- in data 27.03.2018 Costruzioni ICES S.r.l. ha stipulato polizza assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile e garanzie di manutenzione con I.T.A.S. Assicurazioni, Agenzia di Mezzolombardo - n. E1465570;
- in data 31.05.2018, al n. 1033 di rep., è stato stipulato il contratto di appalto fra il Comune di Trento e il Raggruppamento temporaneo di imprese tra Costruzioni ICES S.r.l. (capogruppo), Elettrica S.r.l. (mandante) e Carpenteria Holler Silvio e Figli S.n.c. (mandante) verso il corrispettivo di euro 1.159.979,34 (oneri esclusi), con cauzione definitiva di euro 57.999,00 assolta mediante polizza fidejussoria n. M12507040, emessa in data 06.03.2018 da I.T.A.S. Istituto Trentino - Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazione e autenticata nella firma in data 27.03.2018 al suo Repertorio n. 56124;
- i lavori sono iniziati con verbale di consegna 20.06.2018 e la data prevista per la fine dei lavori è stata fissata al 12.09.2019, tenuto conto del tempo contrattualmente previsto di giorni 450 naturali, successivi e continui;
- con determinazione 15.10.2018 n. 51/92 del Servizio Attività edilizia è stato preso atto dell'avvenuta modifica della natura giuridica della Società in nome collettivo "Carpenteria Holler Silvio e Figlio S.n.c." in Società a responsabilità limitata denominata "Carpenteria Holler srl", come da atto notarile di data 29.06.2018 n. di rep. 19619, registrato a Trento il 17.07.2018 al n. 8312 serie 1T;

richiamate le determinazioni del Servizio Attività edilizia:

- 24.05.2018 n. 51/44 con la quale, nell'affidare ad un professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva è stato costituito un gruppo misto di direzione lavori composto da tecnico interno per la direzione lavori, da altri dipendenti tecnici comunali per l'assistenza al Direttore Lavori con funzioni di direttore operativo per la parte idrico sanitaria e meccanica, misura e contabilità, per l'assistenza al Direttore Lavori con funzioni di Direttore operativo per la parte elettrica, misura e contabilità, per l'assistenza al Direttore Lavori con funzioni di Direttore operativo per la parte edile, misura e contabilità e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza esecutiva, verso il corrispettivo di euro 20.913,44 (oneri e i.v.a. compresi);
- 23.07.2019 n. 51/55 con la quale, nell'affidare ad un professionista esterno l'incarico di assistente al Direttore Lavori con funzioni di direttore operativo per la parte edile, misura e contabilità per l'importo di euro 8.551,15 (oneri e i.v.a. compresi), si dava atto che il gruppo misto di direzione lavori era composto da tecnico interno per la direzione lavori, da altri dipendenti tecnici comunali per l'assistenza al Direttore Lavori con funzioni di Direttore operativo per la parte idrico sanitaria e meccanica, misura e contabilità, per l'assistenza al direttore lavori con funzioni di direttore operativo per la parte elettrica, misura e contabilità e da professionisti esterni per il coordinamento per la sicurezza esecutiva e per l'assistenza al direttore lavori con funzioni di direttore operativo per la parte edile, misura e contabilità;
- 13.03.2020 n. 51/28 con cui è stato nominato il collaudatore statico, verso il corrispettivo di

- euro 5.602,13 (oneri e i.v.a. compresi);
- 21.05.2020 n. 51/43 con cui è stato nominato il collaudatore tecnico amministrativo, verso il corrispettivo di euro 9.934,06 (oneri e i.v.a. compresi);
- 29.06.2020 n. 51/55 con la quale è stata modificata la determinazione dirigenziale 23.07.2019 n. 51/55 per la necessità di sostituire il tecnico interno incaricato della direzione lavori con il tecnico interno arch Anna Bruschetti, nominata in tale ruolo a far data dal 29.01.2020 e incaricata anche del coordinamento del gruppo dal 20.10.2019 e di sostituire il tecnico interno incaricato dell'assistenza al Direttore lavori con funzioni di Direttore operativo per la parte idrico sanitaria e meccanica, misura e contabilità con altro tecnico interno;

atteso che precedentemente alla procedura di gara sono state approvate dal Dirigente del Servizio Attività edilizia ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. a) della L.p. 26/1993 e s.m.

- la Variante progettuale n. 1, datata agosto 2017, con cui è stato aggiornato il Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative, a seguito di alcune modifiche normative sopraggiunte, mantenendo invariato il quadro economico e l'importo complessivo dello stesso;
- la Variante progettuale n. 2, datata agosto 2017, che ha mantenuto invariato l'importo complessivo del quadro economico e ha previsto l'aumento degli importi relativi alle voci del quadro economico B2) lavori di precantiere in economia e C1) allacciamenti, con conseguente modifica degli oneri fiscali connessi e diminuzione delle voci D1) imprevisti e arrotondamento (i.v.a. compresa) e D2) spese tecniche D.L. e collaudi (CNPAIA compresa);

dato atto che inoltre sono state redatte le ulteriori seguenti Varianti, approvate dal Dirigente del Servizio Attività edilizia, che hanno mantenuto invariato l'importo del quadro economico e di seguito richiamate:

- Variante n. 3 datata aprile 2018, redatta ad avvenuta aggiudicazione, ma prima dell'inizio dei lavori, che ha comportato l'aumento degli importi relativi alle voci del quadro economico B2) lavori di precantiere in economia, in quanto sono stati previsti lavori di precantiere atti a garantire la divisione dell'area cantiere dalle zone frequentate dagli scolari con la formazione di percorsi dedicati di sicurezza che implicavano la modifica di alcuni impianti idraulici e della voce D2) spese tecniche D.L. e collaudi (CNPAIA compresa), per la necessità di incaricare un professionista esterno per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, con conseguente modifica degli oneri fiscali connessi e diminuzione della voce D1) imprevisti e arrotondamento e del ribasso d'asta;
- Variante n. 4 datata luglio 2019, che ha comportato nuove lavorazioni e una modifica dell'importo contrattuale. In particolare si è reso necessario togliere delle lavorazioni inerenti l'ampliamento del locale mensa e aggiungerne e modificarne altre azzerando il ribasso d'asta. L'importo contrattuale è quindi risultato ridotto di euro 88.427,59, passando da euro 1.159.979,34 a euro 1.071.551,75, con una diminuzione del 7,62%;

precisato a tal proposito che con nota 04.09.2019 prot. n. 225884 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha respinto la richiesta di proroga pervenuta in data 08.08.2019 ns. prot. n. 206529, aderendo a quanto evidenziato nella relazione del Direttore Lavori, in cui le motivazioni addotte dall'Impresa richiedente erano state ritenute infondate e si addebitavano le cause dei ritardi interamente all'appaltatore;

posto che la capogruppo impresa Costruzioni ICES S.r.l. non ha più proseguito i lavori, abbandonando di fatto il cantiere dopo la maturazione del 6° SAL riferito ai lavori eseguiti a tutto il 20.10.2019 e che, in assenza di una sospensione formale, i tempi contrattuali hanno continuato a decorrere;

rilevato che la capogruppo impresa Costruzioni ICES S.r.l. ha sottoscritto il sesto stato di avanzamento con riserva in data 04.12.2019, quando erano stati già maturati 82 giorni di ritardo e che in data 22.12.2019 sono stati maturati i 100 giorni di ritardo, per i quali viene quantificato l'importo massimo della penale conseguente al ritardo sull'ultimazione dei lavori, prevista dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative e corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, che calcolato in base alla Variante n. 4, è pari ad euro 107.155,18;

evidenziato che la suddetta impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo n. 11/2019, in forza del provvedimento del Tribunale di Trento di data 13.01.2020;

atteso che:

- con nota pervenuta in data 09.01.2020 ns. prot. n. 4816 si è avuta notizia che Costruzioni ICES S.r.l. ha depositato presso il Tribunale di Trento ricorso ex art. 161, sesto comma della legge fallimentare in data 20.12.2019 presso il Tribunale di Trento. In pari data il ricorso è stato iscritto presso il Registro delle Imprese. In detta nota si è precisato che da tale data pertanto ogni pagamento e ogni pretesa avrebbero dovuto essere fatti valere esclusivamente

- nell'ambito della procedura concorsuale attivata;
- con nota pervenuta in data 18.02.2020 ns. prot. n. 42885 si è avuta notizia che in data 19.12.2019 Costruzioni ICES S.r.l. ha concluso con CTS S.r.l. contratto di affitto d'azienda, che peraltro non comprende il diritto in capo all'affittuario di subentrare nell'ATI costituita tra Costruzioni ICES S.r.l., Elettrica S.r.l. e Carpenteria Holler S.r.l. e di proseguire nel contratto avente ad oggetto i lavori di ampliamento della scuola primaria "A. Schmid". A seguito del contratto di affitto d'azienda di cui sopra, Costruzioni ICES S.r.l. ha cessato lo svolgimento dell'attività;
 - atteso che il Servizio Attività edilizia con nota 22.01.2020 prot. n. 17325 ha richiesto alle imprese facenti parte dell'Ati di conoscere gli intendimenti delle stesse per arrivare alla conclusione dell'opera;
 - preso atto che in risposta alla nota sopra citata:
 - Elettrica S.r.l. con nota pervenuta in data 27.01.2020 ns. prot. n. 21330 ha manifestato la disponibilità a portare a termine i lavori, ivi compresi quelli di competenza dell'impresa Costruzioni ICES S.r.l., evidenziando di poter immediatamente impegnare in tale attività la proprie maestranze, la propria organizzazione e i propri mezzi;
 - per Costruzioni ICES S.r.l. con nota pervenuta in data 18.02.2020 prot. n. 42885 è stata manifestata l'impossibilità di proseguire i lavori oggetto di contratto di appalto, dichiarando altresì che non sussisteva alcun motivo ostativo a che il rapporto proseguisse con altro operatore economico, facente già parte del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dei lavori;
 - rilevato che:
 - il Tribunale di Trento, con provvedimento di data 16.04.2020, letto il parere favorevole del Commissario Giudiziale depositato in data 31.03.2020, visto l'art. 161, comma 7 della Legge fallimentare ha autorizzato l'impresa Costruzioni ICES S.r.l. a sottoscrivere la documentazione necessaria a procedere alla modifica del Raggruppamento temporaneo di imprese affidatario dei lavori di ampliamento della scuola primaria A. Schmid;
 - con atto costitutivo sottoscritto a Trento, davanti a notaio, n. 13.685 rep. n. 19.787 in data 06.05.2020, registrato a Trento il 06.05.2020 al n. 8478 serie 1 T, è stato riconfigurato il Raggruppamento temporaneo di imprese, così come consentito dall'art. 48, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e che risulta ora composto dall'impresa Elettrica S.r.l., in qualità di mandataria e dall'impresa Carpenteria Holler S.r.l. - unipersonale – come mandante;
 - atteso inoltre che:
 - ai sensi degli art. 137 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. il RUP, su richiesta del Curatore del concordato e per le motivazioni del ritardo accumulato, ha disposto che il Direttore dei Lavori, tramite il Coordinatore del gruppo misto di direzione lavori, subentrato a far data dal 20.10.2019, in tale circostanza con funzioni di sostituto, curasse la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera. I lavori realizzati vengono quindi identificati in quelli al sesto stato di avanzamento lavori, così come da verbale con stato di consistenza eseguito sulla base del sopralluogo del 17.01.2020 e trasmesso all'ATI con valutazioni dell'Amministrazione con nota 24.02.2020 prot. n. 48810;
 - l'importo dei lavori eseguiti al sesto stato di avanzamento a tutto il 20.10.2019 è di euro 742.449,52. L'importo del computo residuale, differenza tra quanto previsto nella Variante 4 e i lavori eseguiti e contabilizzati nel sesto stato di avanzamento lavori, è di euro 316.002,85. La differenza che si rileva tra il totale della Variante n. 4 pari a euro 1.071.551,75 e la somma degli importi sopra citati è di euro 13.099,38, corrispondente alle detrazioni applicate dal Direttore Lavori alla contabilità del sesto Stato di avanzamento;
 - atteso che sulla base della disponibilità a portare a termine i lavori, manifestata da Elettrica S.r.l. con nota pervenuta in data 27.01.2020 ns. prot. n. 21330, subentrando all'impresa Costruzioni ICES S.r.l., l'Amministrazione può conseguire l'interesse pubblico all'ultimazione dei lavori nel più breve tempo possibile, contando sugli operatori economici già presenti in cantiere, in possesso dei requisiti necessari per realizzare le opere originariamente a carico di Costruzioni ICES S.r.l., e disponibili a proseguire, con minori oneri rispetto all'alternativa della risoluzione del contratto e dell'avvio di una nuova procedura di affidamento;
 - ritenuto a tal fine pertanto necessario redigere e approvare un verbale di accertamento tecnico contabile per poter scindere i lavori eseguiti a tutto il 6° stato di avanzamento, dai lavori ad esso residuali, necessari per l'ultimazione dell'opera;
 - dato atto che:
 - è stato chiesto al collaudatore tecnico amministrativo nominato di procedere in analogia a quanto previsto dall'art. 137, comma 2 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. per il caso

della risoluzione del contratto, con un verbale di accertamento tecnico e contabile da eseguirsi con le medesime modalità previste dall'articolo 192 del medesimo Regolamento, al fine di accertare la corrispondenza tra quanto eseguito e ammesso in contabilità fino alla presentazione dell'istanza di concordato preventivo sopra citata, rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle successive Varianti;

- in analogia a quanto previsto dall'art. 137, comma 3 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. il RUP ha richiesto al Direttore Lavori e al Collaudatore di determinare contemporaneamente l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa da sostenere per poter procedere con i lavori nella fase successiva;

dato inoltre atto che:

- per la redazione del suddetto verbale il collaudatore in data 10.06.2020 ha svolto, in analogia a quanto previsto dall'art. 192 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., la visita presso la struttura in oggetto alla presenza dell'esecutore durante la quale lo ha reso edotto circa:
 - vizi e difetti già segnalati dal Direttore Lavori e da lui verificati sul posto;
 - inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera.

A seguito della visita, il collaudatore ha trasmesso al RUP il relativo verbale, pervenuto in data 16.06.2020 ns. prot. n. 127747 che, successivamente è stato inviato con nota di data 17.06.2020 prot. n. 129551 alle Imprese costituenti l'ATI appaltatrice. Queste ultime hanno sottoscritto il verbale di accertamento in data 23.06.2020 senza apporre riserve:

- il Direttore Lavori subentrato, con nota di data 24.06.2020 prot. n. 134562 ha stimato una cifra forfettaria per oneri per sgombero materiali e prove sulle strutture pari a euro 9.486,00.

Viene inoltre stimato il valore delle attrezzature dell'Impresa Costruzioni ICES S.r.l. lasciati in cantiere, per forfettari euro 1.000,00:

posto che:

- l'appaltatore, come già sopra specificato, in data 04.12.2019 ha firmato il registro di contabilità al 6° SAL apponendo riserve, che sono state esplicitate dall'Impresa capogruppo ICES S.r.l. con pec di data 19.12.2019, protocollata in data 20.12.2019 n. 326791 e che vengono di seguito elencate:

- riserva n. 1: lastre in cartongesso non a regola d'arte - importo euro 3.560,32;
- riserva n. 2: massetto alleggerito praticabile – importo euro 463,66.;
- riserva n. 3: materassino acustico senza risvolti laterali – importo euro 1.052,74;
- riserva n. 4: mancanza dei giunti – importo euro 147,50;
- riserva n. 5: irregolarità dell'intonaco di finitura sul cappotto termico – importo euro 1.263,93;
- riserva n. 6. mancata protezione delle strutture – importo euro 3.239,98;
- riserva n. 7: penale per ritardi – importo euro 30.000,00;
- riserva n. 8: non corretta redazione di Variante – importo euro 5.000,00;
- riserva n. 9: mancata contabilizzazione di opere realizzate – importo euro 23.177,91;
- riserva n. 10: cartongesso A1) – importo euro 3.161,43.

- Il Direttore Lavori ha provveduto in data 03.01.2020 ad esporre nel registro di contabilità le sue motivate controdeduzioni ai sensi dell'art. 165, comma 4 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;

- l'esplicazione e la quantificazione delle riserve non sono avvenute seguendo la procedura e i termini previsti dall'art. 165, commi 3 e 5 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità, a pena di decadenza e pertanto i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono. Il RUP ha provveduto tuttavia con gli accertamenti previsti dall'art. 167, comma 2, in quanto fatto salvo quanto premesso in merito alla decadenza prevista dall'art. 165, comma 5, le riserve possono essere comunque sottoposte ai sensi dell'art. 58.12, comma 4 dall'appaltatore al Dirigente competente, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993.

si rileva quindi quanto di seguito riportato:

1. In merito alla tempestività delle riserve dalla n. 1 alla n. 10, secondo quanto confermato anche dalle controdeduzioni del Direttore Lavori, si richiama quanto appena sopra esposto.
2. In merito all'ammissibilità rispetto alle condizioni previste dall'art. 58.12, comma 3 della Legge 10.09.1993 n. 26 e s.m., la riserva n. 7 (Penale per ritardi) per euro 30.000,00 rientra nella fattispecie prevista alla lettera a) del medesimo comma e quindi non viene

esaminata e valutata ai fini dell'applicazione dell'articolo stesso.

A tal fine si richiamano la richiesta di proroga espressa dalla ditta Costruzioni ICES S.r.l. in data 08.08.2019 e pervenuta in data 08.08.2019 ns. prot. n. 206529, la relazione del Direttore Lavori di data 04.09.2019 che esprime parere non favorevole alla concessione della proroga secondo quanto previsto dall'art.124 del D.P.P. 11 maggio 2012 n.9-84/Leg., nonché il parere finale del RUP sulla richiesta della proroga sempre di data 04.09.2019.

3. In riferimento all'art. 58.12 le riserve n. 8 (non corretta redazione di variante), n. 9 (mancata contabilizzazione di opere realizzate), n. 10 (Cartongesso A1) per un totale complessivo di euro 40.955,49, rientrano in quanto previsto dal comma 7 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., perchè legate alla mancata contabilizzazione o errata misurazione di lavorazioni e non rilevano rispetto al raggiungimento della soglia prevista dal comma 2 di cui all'art. 58.12 per l'attivazione dell'accordo bonario. Delle stesse il RUP ha inviato richiesta di verifica a cura del Direttore Lavori circa l'eventuale inserimento nella contabilizzazione nella fase di accertamento contabile.
4. Le riserve n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 per un totale complessivo di euro 9.728,13 legate a detrazioni applicate dal Direttore Lavori sulla contabilità del 6° SAL, salvo quanto premesso in merito alla decadenza prevista dall'art. 165, comma 5 e al non raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 58.12, comma 2 della Legge, il Responsabile del procedimento ha acquisito la relazione riservata del Direttore Lavori e del collaudatore per esaminare le riserve a fine lavori nei termini previsti dall'art. 26, comma 1 e 2 della Legge;

precisato che:

- con nota di data 25.05.2020 prot. n. 111191 il RUP ha trasmesso al collaudatore la relazione di data 19.12.2019 con cui la capogruppo Costruzioni ICES S.r.l. ha esplicitato le riserve chiedendo relazione riservata del collaudatore circa le richieste apposte al SAL 6 dall'esecutore ai sensi dell'art. 167 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;
- con nota pervenuta in data 19.06.2020 ns. prot. n. 131844 il collaudatore ha inviato la relazione riservata sulle riserve;
- con nota pervenuta in data 01.06.2020 ns. prot. n. 115615 Elettrica S.r.l. ha presentato istanza per la disapplicazione della penale prevista in contratto e lo svincolo delle fidejussioni rilasciate dalle tre Imprese costituenti il Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) sottoscrittrici del contratto d'appalto originario allegando copia del contratto di costituzione di nuova R.T.I. con capogruppo l'Impresa Elettrica S.r.l. e l'Impresa Carpenteria Holler S.r.l. quale mandante. All'istanza è allegato un cronoprogramma a dimostrazione della volontà e capacità di terminare i lavori la prima decade di settembre e consegnare il fabbricato scolastico per l'inizio dell'anno scolastico;
- il RUP quindi, ai sensi dell'art. 101, comma 7 e comma 8 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., ha chiesto di esprimere, tramite relazione riservata, parere circa la disapplicazione della penale sull'istanza del legale rappresentante di Elettrica S.r.l. al Direttore Lavori e al collaudatore tecnico-amministrativo, che hanno trasmesso le rispettive relazioni in data 15.06.2020 ns. prot. n. 127336 e in data 19.06.2020 ns. prot. n. 131391;

posto che, in riferimento a quanto sopra e in considerazione delle relazioni riservate del Direttore Lavori e del Collaudatore, il RUP ha precisato, per quanto attiene le detrazioni applicate dal Direttore Lavori sul SAL 6 quanto di seguito esposto: con relazione allegata alla contabilità di data 07.11.2019 il Direttore Lavori descrive, quantifica e motiva le detrazioni sull'importo delle voci di capitolato per vizi e difetti esecutivi. Le detrazioni sono state applicate nel 6° SAL per un totale di euro 9.937,95.

Nella contabilità del SAL 6 si contesta inoltre la mancata realizzazione dei tavolati in fibrogesso classe A1 applicando un'ulteriore detrazione per vizi e difetti di euro 3.161,43. Anche questa detrazione è oggetto della riserva n.10.

Nell'emissione del certificato n. 6 il Direttore Lavori detrae pertanto un totale complessivo di euro 13.099,38 al netto dell'i.v.a.;

dato atto che il Collaudatore, a seguito delle verifiche eseguite durante l'incarico di collaudo e delle risultanze emerse dalla visita finale prevista dall'art. 137 per la redazione del verbale di accertamento tecnico-contabile, in relazione riservata ha proposto il riconoscimento all'Impresa degli importi corrispondenti a parte delle detrazioni applicate, come di seguito riassunte:

- riserva n. 1: lastre in cartongesso non a regola d'arte - importo euro 3.560,32;
- riserva n. 2: massetto alleggerito praticabile – importo euro 463,66.

- riserva n. 5: irregolarità dell'intonaco di finitura sul cappotto termico – importo euro 1.263,93;
- riserva n. 6. mancata protezione delle strutture - riconoscimento all'Impresa dell'importo di euro 3.239,98, subordinato al buon esito delle prove di carico che dovranno essere effettuate sul primo solaio. La detrazione corrispondente a tale riserva rimane pertanto sospesa in attesa del collaudo finale dell'opera. Precisato a tal proposito che nella visita di collaudo del 10.06.2020 è stata riscontrata la necessità di eseguire prove di collaudo sui solai, nonché prelievi sulle strutture di acciaio e calcestruzzo. L'onere per l'esecuzione di tali prove è in corso di quantificazione, in seguito alle valutazioni del collaudatore statico: tale spesa verrà imputata all'ATI originaria, per quanto previsto dal Capitolato Speciale Norme Amministrative;

posto inoltre che, per quanto attiene la riserva n. 9 – mancata contabilizzazione di opere realizzate, il Direttore Lavori ha chiesto, ai sensi dell'art. 4.3 del Capitolato Speciale Norme Amministrative, l'esecuzione dei lavori non previsti, in economia, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. n. 26/1993 e s.m.. La Direzione Lavori ha quindi riconosciuto alla Ditta Costruzioni ICES S.r.l. lavorazioni in economia, come da verbale del Direttore dei Lavori di data 18.09.2019, per un importo complessivo riconoscibile a Costruzioni ICES S.r.l. successivamente valutato in euro 23.177,91 (i.v.a. esclusa) dal Direttore Lavori subentrato, di cui alla determinazione sopra citata 29.06.2020 n. 51/55, come comunicato all'impresa con nota di data 15.06.2020 prot. n. 127333. Tuttavia, posto che le lavorazioni in economia non sono riportate nel registro di contabilità, devono essere considerate fuori dall'importo del contratto d'appalto relativo ai lavori principali e il riconoscimento degli importi relativi ai lavori in economia pertanto viene considerato in modo distinto rispetto alle valutazioni contabili finali dell'appalto. La riserva viene pertanto respinta dal RUP, rinviando le valutazioni in ordine al riconoscimento dell'importo relativo alle economie al di fuori del contratto dei lavori principali e sulla base delle indicazioni del Direttore dei Lavori;

atteso che detrazioni del Direttore dei Lavori prevedevano una ulteriore detrazione per una modifica di quantità del pavimento radiante, che non è stata oggetto di riserva: si tratta della detrazione n. 6 pari a euro 209,82. Il totale delle detrazioni confermate è pertanto l'importo relativo alle riserve n. 3, 4 e 10 al quale si somma l'importo della detrazione contabile di euro 209,82 per un totale di euro 4.571,49. Con la firma del verbale di accertamento tecnico-contabile del collaudatore senza riserve, si ritiene pertanto accettata dall'Impresa tale valutazione, non richiedendo ulteriori ristori;

visto quindi il verbale di accertamento tecnico contabile del collaudatore 19.06.2020, con allegato il verbale di visita del 10.06.2020 e pervenuto con nota di data 23.06.2020 prot. n. 133917, che valuta gli atti contabili e propone il riconoscimento all'Impresa Costruzioni ICES S.r.l. delle detrazioni applicate e corrispondenti alle riserve n. 1, 2 e 5, per un importo totale di euro 5.287,91;

atteso che la penale per ultimazione lavori, prevista ai sensi dell'art. 101 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., è stata confermata dal collaudatore nel suddetto verbale nell'importo quantificato dal Direttore Lavori e corrispondente ad euro 107.155,18;

dato atto che rispetto alla richiesta di disapplicazione della penale avanzata da Elettrica S.r.l. con relazione di data 29.05.2020 pervenuta in data 01.06.2020 ns. prot. n. 115615 il RUP, come previsto dall'art. 101, comma 8 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., acquisito il parere riservato del collaudatore e del Direttore Lavori, propone la sua completa disapplicazione, innanzitutto in considerazione del fatto che a corredo dell'istanza di disapplicazione viene allegato l'atto costitutivo della neo formata R.T.I. con la capogruppo Elettrica S.r.l. e la mandataria Carpenteria Holler S.r.l., oltre ad un cronoprogramma a dimostrazione che la costituita RTI possiede i requisiti ed è in grado concludere i lavori prima dell'inizio del prossimo anno scolastico nell'ipotesi di consentire l'avvio dei lavori di completamento entro la fine di giugno. Tale circostanza allo stato attuale è di particolare rilevanza vista la necessità di nuovi spazi per consentire la ripresa delle attività didattiche garantendo il necessario distanziamento per l'emergenza Covid 19;

ritenuto come obiettivo primario dell'Amministrazione di avere a disposizione l'ampliamento della scuola per le attività didattiche nel prossimo anno scolastico. E' interesse dell'Amministrazione inoltre avere continuità nelle lavorazioni già intraprese e di consentire alle Ditte subentranti di farsi carico dell'opera da ultimare, garantendo la corretta posa e il rispetto della normativa ad essa collegata soprattutto per la parte impiantistica. Si ritiene quindi che l'applicazione della penale risulterebbe pertanto sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione stessa;

ritenuto inoltre in merito alle riserve:

- di condividere quanto espresso nella revisione contabile eseguita dal collaudatore tecnico-amministrativo, tenuto conto delle risultanze della relazione riservata sulle riserve di natura

- contabile e degli esiti del verbale di visita del 10.06.2020, prevedendo pertanto il riconoscimento degli importi relativi alle riserve 1, 2, 5 per l'importo totale di euro 5.287,91;
- di concordare con quanto espresso dal collaudatore tecnico-amministrativo nella relazione riservata, confermando le detrazioni previste nel SAL 6 rigettando integralmente le riserve n. 3, n. 4, n. 10;
 - di concordare con quanto espresso dal collaudatore tecnico amministrativo nella relazione riservata rigettando integralmente le riserve n. 7, n. 8;
 - di rigettare la riserva n. 9 per le motivazioni sopra riportate;
 - di sospendere la valutazione in merito alla riserva n. 6 fino all'esito del collaudo statico;

precisato inoltre che al momento del certificato relativo al 6° SAL non era stata applicata la detrazione dell'intera anticipazione, in prospettiva del suo recupero nella quota del 5% dei lavori eseguiti. Il certificato detraeva pertanto la quota corrispondente di anticipazione e la trattenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori prevista dall'art. 43 della L.p. 26/1993 e s.m.;

La revisione contabile eseguita dal RUP sulle risultanze del verbale di accertamento tecnico e contabile, produce pertanto il seguente esito:

| | | | |
|---|--------|------------|------------------|
| A) importo netto dei lavori eseguiti risultante dal 6° SAL | euro | 732.261,11 | (i.v.a. esclusa) |
| B) importo degli oneri della sicurezza risultante dal 6° SAL | euro | 10.188,41 | (i.v.a. esclusa) |
| C) totale importo al 6° SAL | euro | 742.449,52 | (i.v.a. esclusa) |
| D) a dedurre importo per certificati di pagamento emessi fino al 6° SAL | - euro | 701.614,78 | (i.v.a. esclusa) |
| E) totale importi ancora da pagare | euro | 40.834,74 | (i.v.a. esclusa) |
| F) importo per riserve riconosciute | euro | 5.287,91 | (i.v.a. esclusa) |
| G) totale E) + F) | euro | 46.122,65 | (i.v.a. esclusa) |
| H) a dedurre l'anticipazione | - euro | 45.262,39 | (i.v.a. esclusa) |
| I) Credito residuo dell'Impresa | euro | 860,26 | (i.v.a. esclusa) |

atteso per quanto sopra evidenziato che il credito residuo è di euro 860,26 pari al 0,08% dell'importo dei lavori alla Variante n. 4 pari ad euro 1.071.551,75. Si fa presente che per un rifiuto nel verbale di accertamento l'importo relativo all'anticipazione è indicato in euro 45.263,39, con credito residuo di euro 859,26. Detti importi sono quindi da intendersi rettificati come nel quadro sopra riportato;

atteso che riconoscendo all'Impresa l'importo di euro 5.287,91 a rettifica contabile, in accoglimento delle riserve come sopra descritto, rispetto all'ammontare delle detrazioni applicate dal Direttore dei Lavori pari a euro 13.099,38, residua quale detrazione da applicare la somma di euro 7.811,47, di cui l'importo di euro 3.239,98 relativo alla riserva n. 6 è trattenuto fino al collaudo statico delle strutture. La parte residua pari a euro 4.571,49, nonché quanto relativo alla trattenuta di cui alla riserva n. 6 nel caso di problematiche nel collaudo statico che ne inficiassero lo svincolo e il residuo credito dell'impresa pari a euro 860,29 stimato dopo le rettifiche contabili del sesto stato di avanzamento, si propone che restino a disposizione del RUP per coprire le spese per prove e collaudi, oltre che per lo sgombero dei materiali attribuiti a Costruzioni ICES S.r.l. descritti nello stato di consistenza, stimate in euro 9.486,00. La differenza sarà coperta a carico dell'Appaltatore che porterà a termine l'opera, secondo quanto previsto per prove e collaudi nel Capitolato speciale d'appalto. L'Amministrazione si riserverà inoltre di compensare ulteriori eventuali costi derivanti da collaudi e sgomberi con il valore delle attrezzature lasciate in cantiere da Costruzioni ICES S.r.l., il cui valore stimato in euro 1.000,00 resta a garanzia, e potrà essere riconosciuto all'impresa all'esito del collaudo tecnico-amministrativo dell'opera;

dato atto inoltre che, come riportato nel verbale di accertamento tecnico contabile del collaudatore tecnico amministrativo, rispetto allo Stato di avanzamento n. 6 dell'importo netto di euro 150.817,15, nonostante i solleciti, sono state emesse fatture parziali, per un totale di euro 82.507,18. In riferimento al sesto stato di avanzamento, in particolare non risultano pagati un totale al netto dell'i.v.a. di euro 68.309,97, di cui:

- al subappaltatore Festi S.r.l., un importo di euro 46.992,29 al netto dell'i.v.a. risultante da fattura di cortesia, opere da serramentista;
- al subappaltatore Ristrutturare con gioia S.r.l. un importo di euro 6.849,49 al netto dell'i.v.a. risultante dalla contabilità con applicati i prezzi di subappalto, realizzazione pavimenti freddi;
- a Elettrica S.r.l. in qualità di subappaltatore un importo di euro 2.189,38 al netto dell'i.v.a.;
- alla Ditta Costruzioni ICES S.r.l. un importo di euro 12.278,81 al netto dell'i.v.a.;

atteso inoltre che il complesso dei pagamenti e delle posizioni in contabilità riferite a Carpenteria Holler S.r.l. sono dettagliatamente analizzati nella nota del Servizio Attività edilizia

01.07.2020 prot. n. 139737;

rilevato inoltre che, conseguentemente al verbale di accertamento, sono stati definiti i lavori ultimati e i lavori residuali rispetto a quanto previsto nella Variante n. 4 di luglio 2019, ovvero individua i lavori da eseguire al netto di quanto eseguito e contabilizzato fino al sesto stato di avanzamento lavori del contratto originario, stabilendo l'ammontare dei lavori da eseguire in euro. 316.002,85 (i.v.a. esclusa) di cui euro 29.167,78 (i.v.a. esclusa) per oneri della sicurezza;

precisato che, per quanto attiene la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e la polizza assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile e garanzie di manutenzione, si ritiene opportuno subordinarne lo svincolo alla presentazione di nuova cauzione definitiva da parte dell'ATI alla quale saranno affidati i lavori di ultimazione, preventivamente alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto originario;

dato inoltre atto che, al fine dell'affidamento dell'ultimazione dei lavori, è stata redatta dal Servizio Attività edilizia la Variante n. 5, datata giugno 2020, che mantiene invariati l'importo del quadro economico di euro 1.455.000,00 e del contratto di euro 1.071.551,75 come autorizzato nella Variante n. 4;

precisato a tal proposito che i lavori, per l'importo complessivo di euro 316.002,85 (i.v.a. esclusa), verranno quindi affidati al Raggruppamento temporaneo di imprese, composto dall'Impresa Elettrica S.r.l., in qualità di mandataria e dall'Impresa Carpenteria Holler S.r.l. - unipersonale - in qualità di mandante tramite atto aggiuntivo al contratto d'appalto originario;

ritenuto di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione della Variante n. 5 (comprensiva del cronoprogramma per la realizzazione dei lavori di ultimazione) nonché la definizione puntuale delle modalità di affidamento dei lavori di ultimazione all'ATI costituita tra la mandataria Elettrica S.r.l. e la mandante Carpenteria Holler S.r.l.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;

– la nota istruttoria di data 01.07.2020 prot. n. 139737 del Servizio Attività edilizia;
 atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché dell'art. 9, comma 2, lettera e) del Regolamento per la disciplina dei contratti e della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022. In particolare l'art. 9, comma 2, lett. e) dispone che spetta alla Giunta comunale "l'assunzione di ogni determinazione che la normativa vigente in materia di opere e lavori pubblici riservi alla stazione appaltante anziché al responsabile del procedimento". Il verbale di accertamento tecnico contabile è assimilabile ad un collaudo parziale dell'opera, in riferimento al quale la vigente normativa sui lavori pubblici non indica il soggetto competente all'approvazione, diversamente da quanto previsto per il certificato di regolare esecuzione, la cui approvazione è attribuita alla competenza dirigenziale dall'art. 25 della L.p. 26/1993 e s.m.;

 ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per poter procedere speditamente con gli atti conseguenti e con la ripresa dei lavori necessari al completamento dell'opera;

 constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
 sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il verbale di accertamento tecnico-contabile datato 19 giugno 2020, redatto dal collaudatore nominato, relativo ai lavori di "ampliamento della scuola primaria "A. Schmid" p.ed. 4624 c.c. Trento" affidati Raggruppamento temporaneo di Imprese tra Costruzioni ICES S.r.l. (capogruppo), Elettrica S.r.l. (mandante) e Carpenteria Holler Silvio e Figli S.n.c. (mandante) per un importo netto dei lavori eseguiti risultante dalla contabilità a tutto il 6° SAL pari ad euro 742.449,52 (i.v.a. esclusa);
2. di procedere, aderendo alla proposta del Collaudatore di cui in premessa, ai sensi dell'art. 195, comma 1 riconoscendo l'importo di euro 5.287,91 (i.v.a. esclusa) in relazione alle riserve n. 1, n. 2, n. 5, sospendendo la valutazione relativa alla riserva n. 6 in attesa del collaudo statico di euro 3.239,98 (I.V.A. esclusa);
3. di confermare le ulteriori detrazioni previste nel SAL 6 rigettando integralmente le riserve n. 3, n. 4, n. 10 e l'ulteriore detrazione n. 6 (modifica per quantità del pavimento radiante) per un totale di 4.571,49 (I.V.A. esclusa);
4. di rigettare integralmente le riserve n. 7, n. 8 e n. 9;
5. di accogliere per le motivazioni di cui in premessa la richiesta in merito alla disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 101, comma 8 del Regolamento della L.p. 26/1993, quantificata in euro 107.155,18;
6. di dare atto che la disapplicazione della penale non comporta alcun onere economico per la stazione appaltante e che il presente provvedimento non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore oltre a quanto previsto dagli atti di contabilità;
7. di trattenere il credito residuo risultante dalla revisione tecnico contabile del Collaudatore, pari a euro 860,26 (I.V.A. esclusa) nella disponibilità della Amministrazione per la copertura degli oneri relativi a collaudi e sgomberi di cui in premessa;
8. di subordinare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'ATI a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, pari a euro 57.999,00, ai sensi dell'art. 31 della L.p. 2/2016 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, assolta mediante polizza fideiussoria n. M12507040 di data 06.03.2018 rilasciata da I.T.A.S. MUTUA - Agenzia di Mezzolombardo per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, autenticata nella firma in data 27.03.2018 al suo repertorio n. 56124, alla presentazione di nuova cauzione definitiva da parte dell'ATI alla quale saranno affidati i lavori di ultimazione, preventivamente alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto originario;
9. di subordinare lo svincolo della polizza assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile e garanzie di manutenzione stipulata da Costruzioni ICES S.r.l. con I.T.A.S. Assicurazioni, Agenzia di Mezzolombardo - n. E1465570 in data 27.03.2018, alla presentazione di nuova polizza da parte dell'ATI alla quale saranno affidati i lavori di ultimazione, preventivamente alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto originario;
10. di incaricare il Servizio Attività edilizia della notifica del presente atto alle imprese nonché al commissario curatore della procedura di concordato di Costruzioni ICES S.r.l.;

11. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione della Variante n. 5, comprensiva del nuovo cronoprogramma dei lavori, nonché la definizione puntuale delle modalità di affidamento dei lavori all'ATI neocostituita di cui in premessa;
12. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Documentazione approvata:

- Verbale di accertamento tecnico-contabile datato 19.06.2020.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Andreatta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SCHMID"
P.ED. 4624 C.C. TRENTO - OPERA 4371. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI
ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 06.07.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 152 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SCHMID" P.ED. 4624 C.C. TRENTO - OPERA 4371. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 1 luglio 2020

Area Tecnica e del territorio
Il Dirigente
arch. Ennio Dandrea
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 152 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SCHMID" P.ED. 4624 C.C. TRENTO - OPERA 4371. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 02.07.2020